

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari per la modifica dell'art. 37b della Legge tributaria "Utili di liquidazione"

del 7 maggio 2018

Per sostenere chi per motivi di età o di incapacità al lavoro liquida un'attività lucrativa indipendente si propone di riprendere fedelmente nella Legge tributaria (LT) il testo della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) in materia di imposizione speciale degli utili di liquidazione. In particolare, per la parte eccedente il cosiddetto riscatto fittizio, l'attuale art. 37b LT prevede l'imponibilità ad aliquota piena, mentre la LIFD permette di assoggettare tale importo a un'aliquota più favorevole.

Questa misura, oltre che rappresentare un'armonizzazione verticale, risulta d'attualità nell'odierno contesto di cessazione delle attività lucrative indipendenti (generazione dei *baby boomer* che giungono al pensionamento). Inoltre è una misura che favorirebbe in larga misura gli artigiani e i piccoli imprenditori locali, radicati sul territorio.

Formalmente, i beneficiari di tale norma sono i contribuenti con un utile di liquidazione al di fuori del riscatto fittizio sotto 2-3 milioni di franchi, il che si applica nella maggior parte delle attività artigianali.

La proposta costituiva parte dall'iniziativa parlamentare elaborata n. 475 (nel frattempo formalmente decaduta) ed è stata tematizzata in Commissione speciale tributaria nel quadro delle discussioni sul messaggio n. 7417. La Commissione speciale tributaria si era addirittura detta favorevole a un'inclusione di tale misura nel pacchetto di riforma cantonale fiscale e sociale, tanto che una bozza intermedia del rapporto la includeva. L'impatto finanziario è sostanzialmente nullo. Come riportato nel rapporto sul messaggio n. 7417, «*dal profilo finanziario, si segnala che dal 2011 ad oggi le imposizioni separate degli utili di liquidazione sono state circa 200 e hanno generato in media un differenziale d'imposta, tra l'imposta cantonale e l'imposta federale diretta, di circa 250'000 franchi all'anno*»<sup>1</sup>.

Paolo Pamini

Agustoni - Battaglioni - Bignasca - Canepa -  
Dadò - Filippini - Frapolli - Galeazzi - Ghisla -  
Giudici - Merlo - Morisoli - Pagani - Pinoja  
Quadranti - Seitz

---

<sup>1</sup> [https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user\\_gcparlamento\\_pi8%5Battid%5D=94693&user\\_gcparlamento\\_pi8\[ricerca\]=7417](https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=94693&user_gcparlamento_pi8[ricerca]=7417)

Disegno di

## **LEGGE**

**tributaria del 21 giugno 1994; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 7 maggio 2018 di Paolo Pamini e cofirmatari;

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

#### **Art. 37b**

<sup>1</sup>In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 32 capoverso 1 lettera d) sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera d) è calcolata applicando l'aliquota dell'articolo 38. Per la determinazione dell'aliquota applicabile all'importo restante delle riserve occulte realizzate **sono determinanti le aliquote dell'articolo 35 è determinante un quinto di questo importo restante, ma in ogni caso è riscossa un'imposta a un'aliquota del 2 per cento almeno.**

<sup>2</sup>Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.